



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

(Provincia di Treviso)

Gemellato con la Città di Boves (CN) - Medaglia d'oro al valore civile e militare
Gemellato con Labastide St. Pierre (F)

Verbale di Deliberazione del Commissario Straordinario nell'esercizio delle funzioni della Giunta Comunale

NUMERO 13 DEL 29-01-13

COPIA

**Oggetto: APPROVAZIONE ATTO UNILATERALE IN SOSTITUZIONE
PROVVISORIA DEL CONTRATTO DECENTRATO
INTEGRATIVO.**

L'anno duemilatredici il giorno ventinove del mese di gennaio alle ore 09:30, nella sede municipale, la DOTT.SSA DE PALMA PAOLA, nella sua qualità di Commissario Straordinario, in virtù dei poteri conferitegli con Decreto del Presidente della Repubblica in data 10/12/2012, con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa PEROZZO CHIARA, provvede ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

N. 50 registro atti pubblicati

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.124 D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art.5 Statuto Comunale, art.32 Legge 18/06/2009 n. 69)

Il sottoscritto Responsabile, su conforme dichiarazione del Messo, certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 06-02-13 ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Lì, 06-02-13

Il Responsabile
f.to Dott.ssa LORO EMANUELA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

Visto il combinato – disposto dei commi 2 e 4 dell'art. 65 del D.Lgs. 150/2009 ai sensi del quale i contratti collettivi decentrati integrativi degli enti locali hanno cessato di avere efficacia con il 31 dicembre 2012 e non sono ulteriormente applicabili oltre tale data;

Preso atto che in data odierna è stata trasmessa via e-mail alle organizzazioni sindacali una proposta di contratto collettivo decentrato integrativo, coerente con le vigenti disposizioni di legge e pertanto destinata a disciplinare gli istituti che sono rimessi al livello negoziale locale e si è in attesa di definire il calendario degli incontri con la delegazione di parte sindacale;

Accertato che essendo trascorsa la data del 31 dicembre 2012 è comunque necessario che l'ente si doti di uno strumento con valenza contrattuale al fine di poter esigere dai dipendenti specifiche fattispecie di prestazioni, quali ad esempio le attività in turno e nel contempo, poterne riconoscere il consolidato ristoro indennitario;

Visto l'articolo 40 comma ter del D.Lgs. 165/2001 il quale prevede che, qualora non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo decentrato integrativo, l'amministrazione può comunque provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo;

Visto anche l'ultimo periodo del comma citato, il quale prevede che anche agli atti unilaterali si applichino le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'art. 40 bis del medesimo decreto, quali la verifica di compatibilità da parte dell'organo di revisione, la pubblicazione permanente sul sito dell'atto e relativa relazione tecnico-finanziaria, la trasmissione telematica all'Aran;

Visto lo schema di atto unilaterale allegato alla presente deliberazione, regolante le seguenti fattispecie:

- indennità di rischio
- indennità di chiamata
- indennità di maneggio valori
- indennità per specifiche responsabilità (di cui art. 17 comma 2 lettera i del CCNL 1/4/1999)
- compensi previsti da particolari disposizioni di legge (incentivi per la progettazione, compensi per il recupero dell'evasione tributaria ICI)

Dato atto che lo schema di atto unilaterale è stato trasmesso al revisore per la verifica di compatibilità economico/finanziaria;

Visti i pareri resi a sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

DELIBERA

1 – di approvare l'atto unilaterale, temporaneamente sostitutivo del contratto collettivo decentrato integrativo, di cui all'allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

2 – di dare atto che è stato acquisito il parere sulla verifica di compatibilità economico/finanziaria da parte del Revisore Unico;

3 – di dare atto che l'atto unilaterale e la correlata relazione tecnico-finanziaria andranno pubblicati in modo permanente sul sito istituzionale del Comune e inviati all'ARAN entro 5 giorni;

4 – di dare mandato alla delegazione trattante di parte pubblica per l'avvio delle trattative con le organizzazioni sindacali al fine di addivenire alla stipula definitiva del CCDI;

5 – di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di rendere esigibili dai dipendenti specifiche fattispecie di prestazioni, quali ad esempio le attività in turno e nel contempo, poterne riconoscere il consolidato ristoro indennitario.

ATTO UNILATERALE IN SOSTITUZIONE PROVVISORIA DEL CONTRATTO DECENTRATO INTEGRATIVO

Indennità di turno

1, L'indennità di turno di cui all'art. 17 comma 2 lettera d) del C.C.N.L. dell'1/4/1999 competono alle condizioni e nei limiti disciplinati dall'art. 22 del CCNL 14/9/2000.

Indennità di rischio

1. Ai dipendenti che svolgono prestazioni di lavoro che comportano continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli per la salute e l'integrità personale compete, per il periodo di effettiva esposizione al rischio, l'indennità mensile determinata dal vigente CCNL (attualmente art. 37 CCNL 14/9/2000 e art, 41 CCNL 22/1/2004) in € 30,00 (euro trenta).
2. Si individua il seguente profilo professionale cui compete l'indennità di rischio in presenza delle condizioni di cui al comma precedente: **operai – messo comunale**.
3. L'erogazione dell'indennità avviene annualmente; in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale l'indennità è rideterminata in misura corrispondente.
4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'art. 71 comma 1 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni nella legge 133/2008 la misura dell'indennità va rapportata a 1/26 pro die (assenze per malattia).

Indennità di disagio

1. La disciplina di tale istituto viene rinviata a successivo eventuale accordo, qualora ne vengano ravvisate le condizioni per l'applicazione dell'indennità.

Indennità di chiamata

1. Ai dipendenti che svolgono attività connotate da particolare disagio connesso all'espletamento di servizi "su chiamata" al di fuori dell'orario di lavoro compete, oltre al trattamento per lavoro straordinario un'indennità di chiamata per ogni intervento.
2. L'indennità in oggetto compete nei seguenti casi:
la prestazione richiesta deve essere motivata e posta in essere solo in caso di inderogabile ed effettiva necessità per
 - fronteggiare eventi eccezionali o che possono determinare situazioni di pericolo o pregiudicare in qualunque modo la garanzia di pubblica incolumità;
 - al fine di assicurare lo svolgimento di manifestazioni, eventi, cerimonie o adempimenti di carattere istituzionale purché il dipendente sia richiamato in servizio al di fuori del proprio orario,
3. L'importo dell'indennità è così determinato: € 25,82 nei giorni feriali € 30,99 in orario notturno, nei giorni festivi o non lavorativi
4. La chiamata deve essere effettuata dal responsabile di riferimento e/o trattandosi di evento non prevedibile dal Sindaco, dall'assessore di reparto, dal responsabile anche non di reparto e dal Segretario comunale.
5. L'erogazione dell'indennità avviene annualmente.

Indennità di maneggio valori

1. L'indennità di maneggio valori viene riconosciuta nella misura di € 1,55 giornalieri per ogni giorno di effettivo svolgimento del servizio all'economista comunale o al vice economista, in relazione ad un valore medio mensile di € 600,00.
2. L'indennità può competere ad altro personale formalmente incaricato con apposito atto scritto.
3. L'erogazione dell'indennità avviene annualmente.

Indennità per specifiche responsabilità (art. 17 comma 2 lett. I CCNL 1/4/1999)

1. L'indennità prevista dall'art. 36 comma 2 del CCNL 22/1/2004 – che introduce la lettera i) all'articolo 17 comma 2 del CCNL 1/4/1999 (importo massimo € 300,00 annui lordi): a) può competere al personale dell'Ente che riveste specifici ruoli di Ufficiale di Stato Civile e Anagrafe, Ufficiale Elettorale,
2. In tutte le fattispecie indicate al comma 1 è indispensabile il formale conferimento dell'incarico con apposito atto scritto.
3. Le indennità di cui al presente articolo vengono erogate annualmente e sono proporzionate ai mesi di effettivo servizio prestato in caso di assunzione e/o cessazione in corso d'anno. E' mese di servizio utile quello lavorato per almeno 15 giorni di calendario.

Indennità di reperibilità

1. La disciplina di tale istituto viene rinviata a successivo eventuale accordo, qualora ne vengano ravvisate le condizioni per l'applicazione dell'indennità.

Compensi previsti da particolari disposizioni di legge

1. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 15 comma 1 lettere d) e k) del CCNL 1/4/1999 ai dipendenti cui si applica il presente accordo decentrato possono essere erogati emolumenti ai sensi dei specifici regolamenti vigenti nell'ente.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
f.to Dott.ssa DE PALMA PAOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa PEROZZO CHIARA

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato
f.to Dott.ssa LORO EMANUELA

Lì, 29-01-2013

PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario
f.to Dott.ssa LORO EMANUELA

Lì, 29-01-2013

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

(art. 134 D. Lgs. 18/08/2000, n. 267)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, D.Lgs. 267/2000.

Lì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa PEROZZO CHIARA

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Lì, _____

IL FUNZIONARIO DELEGATO